

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 APRILE 2012

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	DELL'UTRI Michele	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	GENISIO Domenica	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	GRECO LUCCHINA Paolo	PAOLINO Michele
APPENDINO Chiara	GRIMALDI Marco	PORCINO Giovanni
BERTHIER Ferdinando	LEVI Marta	RATTAZZI Giulio Cesare
BERTOLA Vittorio	LEVI-MONTALCINI Piera	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LIARDO Enzo	SBRIGLIO Giuseppe
CARRETTA Domenico	LO RUSSO Stefano	SCANDEREBECH Federica
CASSIANI Luca	MAGLIANO Silvio	TRICARICO Roberto
CENTILLO Maria Lucia	MANGONE Domenico	TRONZANO Andrea
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	VENTURA Giovanni
CURTO Michele	MORETTI Gabriele	VIALE Silvio
D'AMICO Angelo		

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 39 presenti, nonché gli Assessori: BRACCIALARGHE Maurizio - CURTI Ilda - PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - SPINOSA Mariacristina - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: STATUTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI.
APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO. REVOCA STATUTO PRECEDENTE.

Proposta del Presidente Ferraris e dei Vicepresidenti Magliano e Rattazzi.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 in data 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) approvava le proposte di revisione dello Statuto della Città, elaborate dalla Commissione appositamente costituita dallo stesso Consiglio in data 9 novembre 2009.

In tale revisione statutaria, è previsto, tra l'altro, nel Titolo VII, dedicato ai servizi pubblici locali, un notevole rafforzamento delle competenze dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, definita "strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo" sui servizi suddetti.

Dopo una fase di sperimentazione, la Conferenza dei Capigruppo ha ritenuto opportuno proporre al Consiglio Comunale alcune modifiche all'attuale testo statutario, ivi comprese le norme inerenti appunto l'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.

Successivamente al fine di semplificare ed uniformare in un'unica disciplina normativa tutte le disposizioni inerenti i rapporti dell'Agenzia medesima con il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo, con deliberazione n. 27 in data 5 marzo 2012 (mecc. 2012 00570/002), sono stati abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 81 dello Statuto della Città, con la precisazione che tutte le disposizioni inerenti il funzionamento dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, le modalità di votazione e la disciplina di dettaglio per l'elezione dei componenti la Commissione amministratrice, lo status degli stessi e le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, fossero contenute nello Statuto dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali.

Occorre quindi procedere alla rivisitazione dello Statuto per l'Agenzia Servizi Pubblici Locali come da testo allegato (allegato 1) sia per adeguarlo alle sopravvenute norme dello Statuto della Città sia per attualizzarne il testo, in parte superato dall'evoluzione normativa sulla materia.

Rispetto alla versione precedente, in particolare, l'indennità mensile di carica dei componenti la Commissione amministratrice è stata rideterminata in osservanza delle disposizioni di contenimento di spesa previste all'articolo 6, comma 3, del D.L. 78/2010, applicabile all'Agenzia - come da determinazione del Direttore della stessa n. 56/2011, che riconosce invece l'inapplicabilità dell'articolo 6, comma 2 - ed operando un'ulteriore riduzione per il perseguimento di scopi di finanza locale.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Liardo Enzo, Mangone Domenico

PRESENTI 37

VOTANTI 35

ASTENUTI 2:

il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe

FAVOREVOLI 33:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Ricca Fabrizio, Scanderebecch Federica, Tricarico Roberto, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

Per l'esito della votazione che precede, il Presidente dichiara che il Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1) di approvare il testo dello Statuto dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali così come allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n.);
- 2) di revocare contestualmente lo Statuto attualmente vigente adottato con provvedimento n. 57 dal Consiglio Comunale del 27 febbraio 2006 (mecc. 2006 01179/002) più volte modificato, da ultimo con deliberazione n. 192 in data 5 dicembre 2011 (mecc. 2011 07223/002);
- 3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno della relativa spesa.

Il Presidente in considerazione dell'urgenza che la deliberazione testé approvata produca subito i suoi effetti, propone che la deliberazione stessa sia dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Liardo Enzo, Mangone Domenico

PRESENTI 37

VOTANTI 35

ASTENUTI 2:

il Vicepresidente Rattazzi Giulio Cesare, Sbriglio Giuseppe

FAVOREVOLI 33:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Ambrogio Paola, Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Curto Michele, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tricarico Roberto, Tronzano Andrea, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Ferraris

Il Vicepresidente Vicario
del Consiglio Comunale
F.to Magliano

Il Vicepresidente
del Consiglio Comunale
F.to Rattazzi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore del Servizio Centrale
Consiglio Comunale
F.to Piccolini

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE
Il Dirigente Delegato
F.to Tormoni

Allegato 1

STATUTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Articolo 1 - Rinvio allo Statuto della Città di Torino e al Regolamento del Consiglio Comunale

1. L'Agenzia per i servizi pubblici locali è prevista e disciplinata nei suoi aspetti fondamentali dallo Statuto della Città di Torino. Elementi funzionali, operativi e logistici sono altresì contemplati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 2 - Natura dell'Agenzia

1. L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali è uno strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo sui servizi pubblici locali, comunque gestiti.
2. Particolare e prioritaria attenzione è dedicata ai servizi ambientali, idrici, al trasporto pubblico ed ai servizi in materia energetica.
3. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, gli uffici a servizio dell'Agenzia sono parte del Servizio Centrale Consiglio Comunale ed operano al servizio esclusivo del Consiglio stesso.

Articolo 3 - Funzioni

1. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, l'Agenzia effettua ogni indagine, ricerca, studio, attività che possa essere utile al Consiglio Comunale per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo sui servizi pubblici locali.
2. A titolo esemplificativo, l'Agenzia può:
 - indicare modalità tecniche non vincolanti di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono servizi pubblici locali;
 - svolgere attività di informazione ed approfondimento normativo, dottrinario e giurisprudenziale in materia di servizi pubblici;

- proporre al Consiglio Comunale clausole tipo o modifiche di clausole di atti concessori e di altro tipo di affidamenti o autorizzazioni, convenzioni, contratti di servizio e delle caratteristiche e dei parametri quantitativi e/o qualitativi dei servizi da erogare;
 - svolgere compiti di ispezione e di vigilanza sui contratti di servizio stipulati oggetto di parere anche al fine di operare un controllo concomitante da parte del Consiglio Comunale sulle eventuali inadempienze e proporre le possibili sanzioni;
 - assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni di erogazione dei servizi;
 - studiare l'evoluzione dei servizi al fine di proporre modifiche migliorative delle condizioni tecniche, giuridiche o economiche relative all'erogazione dei medesimi;
 - valutare la conformità delle carte di qualità dei servizi predisposte dai singoli soggetti erogatori dei servizi pubblici locali a quanto previsto dalle norme in materia, dagli indirizzi del Consiglio Comunale e dalle best practice per servizi equivalenti.
3. Ulteriori funzioni possono essere attribuite all'Agenzia con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
4. L'Agenzia può svolgere le sue funzioni nell'interesse di altri enti pubblici, previa stipula di una convenzione che deve essere preventivamente approvata dalla Conferenza dei Capigruppo con il voto favorevole di capigruppo che rappresentino i due terzi dei Consiglieri assegnati.

Articolo 4 - Poteri

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, i diritti d'informazione dei Consiglieri Comunali competono anche al Consiglio nella sua collegialità, che li può esercitare, relativamente a quanto di sua competenza, attraverso l'Agenzia.
2. Il diritto di informazione e di accesso dell'Agenzia hanno la stessa estensione e incontrano gli stessi limiti di quello dei Consiglieri Comunali. I soggetti passivi di tale diritto sono gli uffici, le aziende e gli altri soggetti del Comune o da questo direttamente o indirettamente dipendenti.
3. Di conseguenza, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia può:
- a) accedere a tutti i documenti e le informazioni che i contratti di servizio e le convenzioni prevedono accessibili per il Comune, nonché a tutti gli altri documenti e le informazioni comunque in possesso dell'Amministrazione o dei gestori dei servizi;
 - b) ottenere informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore di servizi pubblici locali.
4. L'Amministrazione comunale inserisce nelle convenzioni da stipularsi con i soggetti individuati quali concessionari di pubblici servizi, nonché in ogni contratto di servizio che ne derivi, una specifica clausola in virtù della quale il gestore si obbliga a fornire all'Agenzia ogni documento e/o informazione che l'Agenzia ritenga necessaria o utile per l'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 5 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. L'Agenzia esercita la propria attività nell'esclusivo interesse del Consiglio Comunale, a supporto e sotto il controllo del medesimo.
2. Oltre alle funzioni svolte dall'Agenzia in modo programmato, compatibilmente con le risorse disponibili l'Agenzia svolge ulteriori attività a richiesta del Consiglio Comunale espressa tramite il Presidente, la Conferenza dei Capigruppo o le Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali.

Articolo 6 - Rapporti con la Conferenza dei Capigruppo

1. La Commissione Amministratrice presenta, per l'approvazione, alla Conferenza dei Capigruppo, entro quattro mesi dal suo insediamento:
 - un programma di attività corredato ad un bilancio di previsione per tutto il periodo del suo mandato;
 - il regolamento interno;
 - il regolamento finanziario;
 - il codice etico.
2. La Commissione amministratrice, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, presenta altresì, per l'approvazione, alla Conferenza dei Capigruppo, il programma ed il bilancio di previsione annuale.
3. Trasmette inoltre, per l'approvazione, il consuntivo annuale dell'attività e delle spese.

Articolo 7 - Risorse per il funzionamento

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia si avvale di una struttura tecnica del Servizio Centrale Consiglio Comunale, diretta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che coincide con il responsabile del Servizio Processo Deliberativo.
2. L'Agenzia è dotata di uno specifico fondo annuale, gestito autonomamente nel rispetto dei principi della contabilità degli enti locali, da prevedersi come specifica voce del bilancio del Consiglio Comunale.
3. Un revisore dei conti, nominato dalla Commissione Amministratrice a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, sovrintende alle verifiche contabili e attesta la corretta redazione del bilancio consuntivo.
4. L'Agenzia deve disporre delle necessarie risorse umane e di adeguati locali per il proprio funzionamento.
5. Per obiettivi specifici e con contratto a tempo determinato, l'Agenzia, nel rispetto della normativa prevista per gli enti locali, può avvalersi di collaborazioni esterne e ad alto contenuto professionale, nonché di altro personale.

Articolo 8 - Commissione Amministratrice

1. L'Agenzia è diretta da una Commissione Amministratrice che dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale ed è composta da cinque componenti eletti dal Consiglio Comunale tra persone dotate di riconosciuta competenza nelle materie dei servizi pubblici locali, individuate tramite apposito bando pubblico.
2. La Commissione Amministratrice è un organismo operante all'interno dell'Amministrazione Comunale. Si osservano nondimeno - per quanto applicabili e non diversamente previsto in atti specifici - le previsioni contenute negli "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città presso enti, aziende ed istituzioni", approvati con deliberazione n. 222 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2011 (mecc. 2011 05182/002).
3. La Commissione Amministratrice dura in carica per l'intero mandato amministrativo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali e, se non sia stata eletta la nuova Commissione, nei 45 giorni successivi alla proclamazione degli eletti, ad assumere gli atti improrogabili ed urgenti, nonché di ordinaria amministrazione.
4. Nessun componente la Commissione Amministratrice può essere nominato per più di due mandati amministrativi completi.

5. L'elezione della Commissione Amministratrice avviene con provvedimento del Consiglio Comunale preventivamente approvato dalla Conferenza dei Capigruppo con l'indicazione dei componenti e del Presidente. Il Consiglio Comunale approva la deliberazione e gli eventuali emendamenti con votazione palese e con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
6. I componenti la Commissione Amministratrice cessano dalla carica, temporaneamente o permanentemente, per dimissioni, sospensione, decadenza, revoca, morte.
7. In tema di sospensione e di decadenza della carica, si applicano le norme di legge in materia di elezioni e nomine presso gli enti locali.
8. Il Consiglio Comunale può revocare uno o più componenti la Commissione Amministratrice per inadempienze ai doveri d'ufficio o violazioni del codice etico dell'Agenzia con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
9. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente la Commissione amministratrice, il Consiglio Comunale procede alla sua sostituzione, con le stesse modalità previste per l'elezione della Commissione. Il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza fissata per gli altri componenti.

Articolo 8 bis - Ineleggibilità ed in compatibilità

1. Non possono essere eletti nella Commissione Amministratrice dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali coloro che:
 - a) versino nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale;
 - b) ricoprono la carica di amministratore di ente locale o di Consigliere o Assessore regionale;
 - c) siano in qualsiasi modo in rapporto di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale o professionale con l'Agenzia;
 - d) esercitano attività professionali o di consulenza negli Enti o Società sottoposte al controllo dell'Agenzia;
 - e) siano amministratori o dipendenti o consulenti d'altri Enti o Società i cui interessi siano in conflitto con quelli sottoposti alla regolamentazione dell'Agenzia.
2. Il sopraggiungere in corso di mandato di una causa d'incandidabilità indicata al precedente paragrafo comporta la revoca della relativa nomina o designazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Ove l'interessato abbia taciuto l'esistenza di una preesistente causa d'impedimento alla elezione, il Presidente del Consiglio Comunale previa contestazione e concessione di un termine a difesa per produrre memorie e documenti non inferiore a cinque giorni propone al Consiglio la deliberazione di revoca in danno dell'interessato e avvia la procedura per la sua sostituzione.
4. Ove sopraggiunta in corso di mandato, una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista al precedente comma 1, si trasforma in causa d'incompatibilità e si procede come previsto dal precedente comma 3.

Articolo 9 - Status dei commissari

1. La Commissione Amministratrice delibera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione. Ogni componente la Commissione Amministratrice esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. All'interno della Commissione Amministratrice dovrà essere garantita rappresentanza di genere, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Al Presidente della Commissione Amministratrice è corrisposta un'indennità mensile di carica pari al tetto massimo raggiungibile mensilmente dai Consiglieri Comunali.
4. Per gli altri componenti l'indennità mensile di carica è pari al 60% dell'ammontare massimo percepito mensilmente da un Consigliere Comunale per la partecipazione a Consiglio e Commissioni.
5. Le attività svolte dai componenti la Commissione amministratrice sono senza oneri a carico dell'Agenzia per eventuali permessi da lavoro dipendente.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Penasso

IL PRESIDENTE
Ferraris
